



Dir.n. 1

Latina lì 09/01/2014

Oggetto: Individuazione dei criteri operativi per lo svolgimento del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del codice civile.

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese nonché il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
Visto l'art. 2490, ultimo comma, del codice civile con il quale si stabilisce di dare avvio al procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese delle Società di capitali che, trovandosi in stato di scioglimento e liquidazione, non abbiano depositato il bilancio annuale di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
Rilevata la necessità di procedere ad una preventiva informazione dei liquidatori, assegnando loro un congruo termine entro il quale possono: 1) procedere al deposito dei bilanci; 2) presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti; 3) richiedere di essere sentiti al fine di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza della Società;
Ritenuto altresì di dover individuare i criteri operativi affinché l'Ufficio proceda all'accertamento delle condizioni sopra delineate, in relazione alle singole posizioni individuate;
Visto l'elenco all'uopo predisposto dalla Società Infocamere S.c.p.a., sulla base delle risultanze degli archivi del Registro delle Imprese di Latina, che individua le Società di capitali per le quali occorre dare esecuzione al citato art. 2490 c.c.;

D E T E R M I N A

- di individuare, come appresso, i criteri operativi che il responsabile del procedimento dovrà seguire ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, delle Società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del codice civile:

- a) le singole posizioni saranno individuate in base al numero crescente di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo;
- b) l'avviso di avvio del procedimento di cancellazione sarà notificato a mezzo PEC (se esistente ed attiva) o a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società e presso il domicilio del liquidatore. In caso di mancata notifica ad entrambi i soggetti, si provvederà a mezzo messi comunali presso il solo domicilio del liquidatore;
- c) l'avviso verrà altresì pubblicato all'Albo camerale on-line per 30 giorni;
- d) il termine assegnato al liquidatore per eventuali controdeduzioni è individuato in 30 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi di legge;

- f) qualora il liquidatore, nonostante gli inviti, sia rimasto totalmente inerte in quanto, sebbene invitato, non ha depositato alcun bilancio nè prodotto ulteriori elementi di valutazione e/o controdeduzioni, il responsabile del procedimento sottoporrà gli atti al Conservatore per l'adozione del provvedimento di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese;
- g) qualora il liquidatore fornisca, entro la data prevista, elementi idonei a dimostrare comunque la persistenza dell'attività sociale, il Conservatore non procederà con la cancellazione d'ufficio;
- h) dell'emanazione dei provvedimenti di cancellazione verrà data immediata notizia nell'Albo Camerale on-line; copia del provvedimento sarà trasmessa al liquidatore.
- La presente direttiva sostituisce la n.1 emanata in data 12 gennaio 2013.

Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)